



Comune di Padova

Codice Fiscale 00644060287

COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE
REGISTRO ORDINANZE
N. 15 DEL 30/03/2021

OGGETTO: *Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e a fronteggiare la situazione emergenziale.*

Proroga dell'applicazione delle misure di contenimento del contagio nelle aree pubbliche o private ad uso pubblico adibite al consumo sul posto di alimenti e bevande

IL SINDACO

VISTA l'Ordinanza contingibile e urgente n. 27 del 15 Maggio 2020, emanata ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000, relativa all'adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e a fronteggiare la situazione emergenziale con applicazione delle misure di contenimento del contagio nelle aree pubbliche o private ad uso pubblico adibite al consumo sul posto di alimenti e bevande;

CONSIDERATO che tale ordinanza prevede nei casi in cui i pubblici esercenti presentino domanda per l'ampliamento delle superfici di suolo pubblico già in concessione o per nuove occupazioni di suolo pubblico, l'osservanza delle seguenti disposizioni:

A) L'occupazione massima concedibile in area pubblica o aperta al pubblico è la seguente:

- nei casi di nuova occupazione: il doppio della superficie di somministrazione interna del locale;
- nei casi di ampliamento di occupazioni già esistenti: fino al 50% della superficie già concessa, fatta salva la possibilità di occupare fino al doppio della superficie di somministrazione interna del locale;

Non sono considerate difformi alle concessioni le occupazioni che eccedono la misura del 10% le dimensioni assentite;

B) Il precedente punto A) si applica a tutto il territorio comunale ad esclusione di Piazza delle Erbe, dei Frutti, dei Signori e Prato della Valle la cui estensione massima delle occupazioni, verrà approvata dal Dirigente del Settore Suap ed Attività Economiche, al fine di assicurarne la fruizione e la sicurezza pubblica, previa condivisione con la *Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso*, competente alla concessione d'uso, ai sensi dell'art 106 del Codice dei Beni Culturali.

C) L'area pubblica o l'area privata ad uso pubblico potrà essere concessa purché antistante all'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Potrà essere concessa anche un'area prospiciente l'esercizio anche se separata da un marciapiede o da una sede stradale a traffico limitato.

D) Potranno essere eccezionalmente concesse:

- occupazioni prospicienti l'attività anche fuori dalla zona a traffico limitato;
- occupazioni adiacenti o nei pressi dell'attività;
- occupazioni su stalli di sosta, ad esclusione di spazi riservati a specifiche categorie di utenti/veicoli.

Tali tipologie di occupazioni sono soggette a valutazione degli uffici competenti a garanzia del mantenimento delle condizioni di sicurezza stradale, della possibilità di affaccio sulla pubblica via da parte di altre attività commerciali e di effettiva richiesta di parcheggio in zona;

E) Il rilascio ed il rinnovo della concessione non è subordinato alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi/canoni comunali comunque dovuti per l'esercizio dell'attività. Resta invariata la procedura di regolarizzazione della posizione debitoria così come disciplinata dalla normativa di settore;

F) Per le occupazioni in aree private ad uso pubblico dovrà essere acquisito il consenso del proprietario/amministratore di dette aree;

Resta fermo l'obbligo per gli esercenti di rispettare le disposizioni e i documenti tecnici emanati al fine di contenere il contagio da SARS-CoV2 nel settore della ristorazione;

RITENUTO opportuno precisare che, in base al vigente Regolamento per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel caso in cui più ditte richiedano una stessa area pubblica, l'Amministrazione comunale può determinare il contenuto del provvedimento finale previ accordi con gli interessati o comunque comparando l'interesse pubblico con quello dei privati tenuto conto dei seguenti criteri: vicinanza degli esercizi rispetto all'area richiesta, precedente maggior periodo di esercizio dell'attività commerciale nonché di ogni altro elemento ritenuto utile (es. evitare confusione nella clientela).

PRECISATO altresì che sul piano rialzato di Piazze Erbe, Frutti e Signori possono essere autorizzate solo occupazioni riferite ad attività che insistono sulla piazza o ampliamenti delle superfici già concesse sulla piazza

VISTO l'art.109 del Decreto Legge n.104 del 14/08/2020 che modifica l'art.181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prevedendo che le disposizioni in esso contenute siano prorogate fino al 31/12/2020;

CONSIDERATO che con ordinanza sindacale n.46 del 13/10/2020 le disposizioni contenute nell'ordinanza sindacale n.27 del 15/05/2020 sono state prorogate al 31/12/2020 così come la validità delle nuove concessioni di suolo pubblico rilasciate in base al citato provvedimento con scadenza 31/10/2020 nonché la validità delle concessioni di ampliamento, rilasciate sempre in base allo stesso provvedimento, con scadenza 31/10/2020, a condizione che la concessione dell'area di cui veniva chiesto l'ampliamento avesse validità nel periodo dal 01/11/2020 al 31/12/2020;

EVIDENZIATO che il D.L. 28.10.2020, n. 137, cosiddetto Decreto Ristori, convertito in Legge 176 del 18 Dicembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 319 del 24 dicembre 2020, all'art.9 ter comma 4 aveva stabilito che le nuove richieste di concessione di utilizzo di suolo pubblico e le richieste di ampliamento di spazio di quelle già occupate, a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 marzo 2021 sarebbero state presentabili solo con modalità telematica allegando, in deroga a quanto previsto dal DPR 160/2010, la sola planimetria e non sarà dovuta l'imposta di bollo prevista ai sensi del DPR 642/72;

POSTO che con ordinanza sindacale n. 72 del 30/12/2020 è stata disposta la proroga al 31/03/2021 delle disposizioni contenute nell'ordinanza sindacale n.27 del 15/05/2020 attinenti ai criteri per il rilascio o l'ampliamento delle concessioni di suolo pubblico per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, già prorogate fino al 31/12/2020 con ordinanza sindacale n.46 del 13/10/2020, nonché è stata disposta la proroga fino al 31/03/2021 della validità delle concessioni di suolo pubblico con scadenza il 31/12/2020 rilasciate in base alle ordinanze sindacali n.27 del 15/05/2020 e n. 46 del 13/10/2020 e la proroga fino al 31/03/2021 della validità delle concessioni di suolo pubblico con scadenza il 31/12/2020, incluse quelle di cui è stato chiesto l'ampliamento in base alle ordinanze sindacali n.27 del 15/05/2020 e n. 46 del 13/10/2020;

TENUTO CONTO che l'art.30, 1° comma del Decreto- Legge n. 41 del 22 marzo 2021 cd. Decreto Sostegni ha prorogato le disposizioni contenute nell'art.9 ter comma 4 fino al 31 Dicembre 2021;

RILEVATO che il citato art.30, 1° comma del Decreto- Legge n. 41 del 22 marzo 2021 ha altresì prorogato al 30 giugno 2021 l'esonero dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico;

VALUTATA pertanto la necessità di continuare a favorire l'adozione delle misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, a garanzia della massima tutela sia dal rischio di contagio sia dai rischi professionali;

VALUTATO inoltre che, al fine di tutelare la salute pubblica, si rende necessario mantenere per gli esercenti almeno fino al periodo di gratuità dell'occupazione, la possibilità di richiedere nuove occupazioni o maggiori spazi rispetto a quanto già concesso, nonché derogare all'applicazione di alcune disposizioni regolamentari inserite nel vigente Regolamento per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;

CONSIDERATO che risultano ancora sussistenti le ragioni straordinarie e d'emergenza che hanno motivato l'adozione delle Ordinanze Sindacali n. 27 del 15 Maggio 2020 e n. 46 del 13 Ottobre 2020 e che il

conseguente rilascio, in via temporanea e straordinaria, di nuove concessioni di occupazione di suolo pubblico e di ampliamento di quelle già rilasciate in favore delle attività di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande è risultato uno strumento efficace sia per assicurare il distanziamento sociale determinato dall'emergenza epidemiologica COVID-19, sia per sostenere le attività economiche interessate.

RITENUTO pertanto di prorogare il termine per la deroga di alcuni criteri per il rilascio di concessioni di nuove occupazioni di suolo pubblico o ampliamento di superfici già concesse, garantendo comunque il rispetto delle norme in materia di sicurezza stradale, arredo urbano, igiene e sanità;

RITENUTO inoltre di prorogare l'efficacia delle concessioni di suolo pubblico in scadenza il 31 marzo 2021 incluse quelle di cui è stato chiesto l'ampliamento in base alle ordinanze sindacali n.27 del 15/05/2020, n. 46 del 13/10/2020 e n. 72 del 30/12/2020;

PRECISATO che il concessionario è comunque tenuto al pagamento della TARI per tutto il periodo di validità della concessione ad esclusione della parte concessa come ampliamento trattandosi di misura finalizzata al contenimento del contagio. Per le nuove occupazioni, concesse sulla base delle ordinanze sindacali collegate all'emergenza sanitaria, il concessionario è comunque tenuto al pagamento della TARI per una quota di 2/3 della superficie concessa;

RICHIAMATO l'Accordo di collaborazione prot. 184620 del 13 maggio 2020 tra *Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso*, e Comune di Padova per le finalità di cui all'art.52, comma 1 ter del D.Lgs. 42/2004 denominato "Occupazione di suolo pubblico da parte degli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande mediante installazioni a carattere provvisorio. Semplificazione delle procedure autorizzative nell'ambito del comune di Padova, ai fini della tutela del patrimonio culturale, con riferimento all'art. 10 c. 4 lett. g) del D.Lgs. 42/2004";

EVIDENZIATO che, in occasione della sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione prot. 184620 del 13 maggio 2020 tra *Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso*, e Comune di Padova con apposito verbale prot. 184600 del 13 maggio 2020 è stato convenuto che, in ragione della particolare situazione dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID 19 e alle conseguenti prescrizioni previste per il suo contenimento, l'applicazione dei criteri definiti all'art.3, comma 2, lettera b), del relativo allegato tecnico, in merito alle dimensioni delle occupazioni, è stata differita al 31/12/2020 e che, con successiva nota dello stesso ente ministeriale acquisita al prot. 525736 del 23/12/2020, tale termine è stato differito al 30/04/2021;

CONSIDERATO che, a seguito dell'analisi congiunta della normativa nazionale adottata a seguito dell'emergenza pandemica, si è rilevata una difficoltà nella applicazione dei criteri generali di tutela definiti con l'accordo in oggetto dal momento che le concessioni rilasciate in base alla suddetta normativa prevedono un iter semplificato e tempi procedurali e di efficacia brevissimi.

RILEVATA la vigenza dell'art.106, comma 2-bis del Codice dei Beni Culturali, si è ritenuto pertanto opportuno sospendere parzialmente, fino al 31/12/2021, l'applicazione dei criteri specifici individuabili nella parte tecnica dell'accordo, mantenendo la parte procedurale che comunque garantisce la snellezza e celerità delle procedure.

POSTO pertanto che con nota della Soprintendenza acquisita al prot.136768 del 25/03/2021 e nota di riscontro prot.139261 del 25/03/2021 di questo Comune è stato definito che entrambi gli Enti collaboreranno nella valutazione delle domande di concessione di suolo pubblico avanzate sulla base della normativa emergenziale (c.d. concessioni Covid) ai fini del rilascio, da parte della Soprintendenza, dell'autorizzazione ai sensi dell'art.106 comma 2-bis del Codice e della normativa emergenziale per quelle compatibili con il generale decoro e valore culturale della zona del centro storico.

CONFERMATO che la Soprintendenza provvederà alla valutazione e autorizzazione delle domande di concessione di suolo pubblico avanzate da soggetti che non intendano avvalersi delle procedure semplificate di cui sopra, nonché delle c.d. concessioni Covid e ordinarie relative a Piazza dei Signori, Piazza della Frutta, Piazza delle Erbe e Prato della Valle.

SOTTOLINEATO comunque che, ai sensi dell'art. 13 comma 13, del Regolamento per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande il competente ufficio, con provvedimento motivato, può revocare, modificare o sospendere in qualsiasi momento la concessione rilasciata, ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenute variazioni del contesto ambientale o per motivi di interesse pubblico;

SOTTOLINEATO inoltre che, nel caso di violazioni inerenti l'occupazione, si applica il regime sanzionatorio previsto dal vigente Regolamento per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;

EVIDENZIATO che la concessione all'utilizzo temporaneo di porzioni di suolo pubblico ai sensi del presente provvedimento, nel caso di mancata proroga, decade automaticamente allo scadere del termine del 30/06/2021 senza dar luogo a future pretese di alcun genere né a richieste di indennizzo;

INFORMATE nel merito le Associazioni di Categoria del commercio maggiormente rappresentative;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;

VISTO il vigente Regolamento per l'Arredo urbano e il decoro della città di Padova;

FATTO salvo quanto previsto dalla normativa emergenziale per l'apertura delle attività in oggetto;

VISTO l'art.50 c.5 del D. Lgs. n. 267/2000, come integrato dal D.L. n.14/2017 e dalla Legge 48/2017, nonché dal D. L. n. 117/2018 e dalla Legge n. 132/2018 secondo il quale in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

ORDINA

- L'osservanza delle disposizioni indicate in premessa
- La proroga al 30/06/2021 delle disposizioni contenute nell'ordinanza sindacale n.27 del 15/05/2020 attinenti ai criteri per il rilascio o l'ampliamento delle concessioni di suolo pubblico per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, già prorogate fino al 31/12/2020 con ordinanza sindacale n.46 del 13/10/2020 e fino al 31/03/2021 con ordinanza sindacale n. 72 del 30/12/2020
- La proroga fino al 30/06/2021 della validità delle concessioni di suolo pubblico con scadenza il 31/03/2021 rilasciate in base alle ordinanze sindacali n.27 del 15/05/2020, n. 46 del 13/10/2020 e n. 72 del 30/12/2020
- La proroga fino al 30/06/2021 della validità delle concessioni di suolo pubblico con scadenza il 31/03/2021, incluse quelle di cui è stato chiesto l'ampliamento in base alle ordinanze sindacali n.27 del 15/05/2020, n. 46 del 13/10/2020 e n. 72 del 30/12/2020

Qualora la ditta concessionaria non intenda usufruire della proroga dovrà darne comunicazione per via telematica all'indirizzo suap@pec.comune.padova.it, utilizzando apposito modulo pubblicato sul sito istituzionale

DISPONE

che il Dirigente del Settore Suap ed Attività Economiche dia attuazione alla presente ordinanza, mediante attività provvedimentale e gestionale comprendente l'eventuale proroga delle singole occupazioni prevista dalle competenti autorità statali con appositi atti normativi adottati in via legislativa o di decretazione d'urgenza e conseguenti atti amministrativi generali di competenza statale e/o regionale, anche in ragione dell'evoluzione delle prescrizioni in materia di distanziamento sociale

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio

DISPONE INOLTRE

Che la presente ordinanza:

- sia preventivamente comunicata al Prefetto di Padova;
- sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale informatico e sul sito istituzionale

Il Sindaco
Sergio Giordani